

*Dott.ssa Simona Scanu
Revisore Legale-Rag. Commercialista
Via Bach 1- 07026 Olbia
Mail: sc.scanu@tiscali.it*

**ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' DEI COSTI
SULLA RICOGNIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2024 DEL
COMUNE DI CALANGIANUS**

Verbale n.21 del 24.10.2025.

Il Revisore dei Conti del comune di CALANGIANUS, Dott.ssa Simona Scanu,

Visti

-gli atti allegati alla determinazione n. 187 del 31-12-2024 avente ad oggetto **“Rideterminazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022). Adeguamento ex legge regionale n.18/2023 e deliberazione attuativa della giunta regionale n. 36/2024.”**;

Viste

-la Determinazione dell'Area Finanziaria n. 100 in data 19/06/2024 con la quale è stato determinato il Fondo per le risorse decentrate 2024;

- la Determinazione dell'Area Finanziaria n. 142 in data 24/09/2024 con la quale è stato rideterminato il Fondo per le risorse decentrate 2024;

Considerato che con determinazione della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze n° 59433 del 12/12/2024, la Regione Sardegna ha provveduto a ripartire le somme stanziare dall'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie della Sardegna per l'anno 2024. Le risorse assegnate al Comune di Calangianus ammontano ad € 16.998,77;

Vista la Delibera della Giunta comunale n. 142 in data 31/12/2024 avente ad oggetto: “Presenza d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/29 del 29.11.2024;

Considerato che la determina n.187 del 31/12/2024 era stata sospesa in quanto si era in attesa di espressi pareri da parte degli organi di controllo competenti quale l'Aran e Corte dei Conti sulle seguenti questioni:

1. Che venga chiarito che l'incremento del fondo non sia sottoposto ai limiti di spesa del personale dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 e che non incida sul comma 557 e/o 562 della legge n. 296/2006.
2. Se le risorse possono essere utilizzate legittimamente e possono essere ripartite anche tra le PO”.

Si specifica oltretutto che dette perplessità erano state sollevate anche dall'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna con nota prot. 1364 del 26.11.2024, dettagliatamente riportate nella deliberazione RAS n. 46/29 del 29.11.2024.

Viste le Deliberazioni della Corte dei Conti -Sezione del Controllo della Regione Sardegna nn. 218 e 219 del 15/10/2025 a seguito di quesiti posti da n. 2 comuni se *le somme assegnate dalla*

Regione Sardegna ai Comuni, destinate al trattamento economico accessorio nell'ambito del Comparto Unico Regione-Enti Locali, possono essere considerate etero-finanziate ai fini del superamento del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 relativamente ai limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate.

La Corte dei Conti- Sezione di Controllo della Regione Sardegna in entrambe le deliberazioni così si esprime "...al fine di stabilire se le risorse di cui all'art. 2 comma 2 della l.r. n. 18/2023 siano sottoposte ai limiti di spesa del trattamento accessorio dettati dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017, occorre esaminare lo scenario giurisprudenziale intervenuto sulla materia, e, in particolare, i presupposti individuati dalla magistratura contabile al fine della sottrazione dal limite anzidetto. Sul punto, occorre richiamare le pronunce della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG, n. 23/SEZAUT/2017/QMIG, n. 20/SEZAUT/2017/QMIG), che hanno ammesso la possibilità di superare il limite di spesa imposto dal d.lgs. n. 75/2017 nel caso di risorse etero-finanziate che siano qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio, in quanto non incidenti sugli equilibri di bilancio dell'ente. Proseguendo nel solco interpretativo tracciato dalla Sezione delle Autonomie, le Sezioni regionali hanno pacificamente affermato l'esclusione dai limiti posti al trattamento economico accessorio dal d.lgs. n. 75/2017 nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, trattandosi di spese etero-finanziate che non impattano, di fatto, sul bilancio dell'ente locale (SRC Lombardia n. 111/2022/PAR; SRC Umbria n. 69/2023/PAR), in considerazione della provenienza totalmente esterna della relativa provvista finanziaria (SRC Veneto n. 79/2022/PAR e n. 195/2022/PAR; SRC Emilia-Romagna n. 249/2021/PAR; SRC Sicilia n. 89/2023/PAR).

In quest'ambito operativo ed entro questi limiti, il Collegio ritiene che i canoni ermeneutici individuati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 23/2017/QMIG in riferimento alle risorse vincolate etero-finanziate possano trovare applicazione nella fattispecie in esame, alle condizioni ivi previste, in ragione della provenienza esterna delle risorse assegnate al Comune con la l.r. n. 18/2023. Le anzidette risorse risultano caratterizzate, per espressa previsione normativa (art. 2, comma 2 della l.r. n. 18/2023), da un vincolo di destinazione alla contrattazione decentrata integrativa.

Alla luce del quadro sopra delineato e, in particolare, degli specifici presupposti richiesti per giustificare il superamento dei limiti di spesa al trattamento accessorio del personale, questa Sezione ritiene che le risorse regionali di cui all'art. 2 comma 2 della l.r. n. 18/2023 costituiscano etero-finanziamenti, che, in ragione della loro provenienza esterna rispetto all'ente beneficiario, non possono incidere sugli equilibri di bilancio. In altri termini, si tratta di spese neutre rispetto alle quali la giurisprudenza contabile ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa previsti in materia di personale (deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG).

Per quanto esposto, osserva il Collegio che la fattispecie in esame ricade nelle ipotesi di deroga ai limiti di spesa per il trattamento accessorio delineate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 23/SEZAUT/2017/QMIG, trattandosi di risorse etero-finanziate con specifico vincolo di destinazione alla parte variabile del fondo per la retribuzione accessoria. In questo senso, occorre evidenziare che, attraverso l'imposizione di specifici limiti di spesa al trattamento accessorio del personale, il legislatore ha inteso evitare ingiustificati incrementi di spesa capaci di incidere sugli equilibri di bilancio, che, al contrario, non possono essere pregiudicati nello specifico caso in cui le spese costituiscano etero-finanziamenti, nella sostanza riconducibili a operazioni neutre."

Si sottolinea che l'applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati nelle deliberazioni sopra richiamate è subordinato al verificarsi dei presupposti prescritti dalle richiamate deliberazioni della Sezione delle Autonomie 26/2014/QMIG, n. 20/2017/QMIG e n.

23/2017/QMIG), ed è riservata alla sfera di discrezionalità dell'Ente, parimenti alla determinazione, enunciata nella richiesta di ausilio consultivo formulata al Collegio, di destinare i finanziamenti ricevuti dalla Regione Sardegna all'incremento del fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale.

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG) nelle quali riportano anche che “Ovviamente devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili, etc.”

Viso che

-con delibera di Consiglio Comunale n. 51 in data 11/10/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 73 in data 28/12/2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

- con delibera di Giunta Comunale n. 5 in data 25/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

Visto pertanto che l'Ente ha ritenuto di dover procedere all'approvazione del Fondo risorse decentrate per € 93.680,80 , determina del Servizio Finanziario n. 187 del 31/12/2024, integrando il precedente fondo di € 76.682,03 approvato con determinazione n. 142 in data 24/09/2024, di ulteriori € 16.998,77 da inserire nella parte variabile del fondo ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera c), CCNL 21 maggio 2018. Ricordando che tale norma è stata riproposta dall'articolo 78, comma 2, lettera a) del CCNL 16.11.2022;

Visto il prospetto relativo alla costituzione del fondo in oggetto suddiviso fra risorse aventi carattere di certezza e stabilità e quelle aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità;

Dato atto che il trattamento accessorio del personale per l'anno 2024 è così determinato:

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024
COMUNE DI CALANGIANUS

Fonte	Descrizione	Valore
RISORSE STABILI		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	64.725,23
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	1.735,11
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	1.830,40
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.420,90
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	1.436,50
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	1.476,28
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	
	TOTALE RISORSE STABILI	72.624,42
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	66.460,34
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Articolo 78, comma 2, lettera a)	Comparto Unico - legge regionale n. 18/2023 e deliberazione attuativa della giunta regionale n. 36/2024	16.998,77
Art. 80 comma1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
Art. 79 comma 2	Incremento 0,22% monte salari 2017	€ 1.251,61
	Altre risorse non comprese nelle precedenti	€ 2.806,00
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	21.056,38
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	-
	TOTALE FONDO 2024	93.680,80
	Di cui assoggettati a limite 2016	66.460,34
	Riduzione per superamento limite 2016	-
	FONDO 2024 DA APPROVARE	93.680,80

CONTROLLO LIMITE SALARIO ACCESSORIO - Art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017		
	2016	2024
RISORSE STABILI soggette a limite		66.460,34
RISORSE VARIABILI soggette a limite		0,00
FONDO AL NETTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	63.919,00	66.460,34
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	91.023,20	72.239,41
TOTALE SALARIO ACCESSORIO	154.942,20	138.699,75
TETTO 2016 adeguato al Dereto crescita*		€ 194.363,60
Eventuale RIDUZIONE PER		0,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO - ART. 79 COMMA 6 CCNL 16/11/2022		138.699,75

Il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 relativi alla spesa del personale;

Visto l'articolo 5, comma 3 del CCNL 01/04/1999 che prevede da parte dell'Organo di Revisione l'attestazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio;

Visto il parere favorevole espresso nelle suddette determinazioni dal Responsabile del servizio finanziario;

Verificata la corrispondenza dei costi con i vincoli di bilancio;

ATTESTA

che tali somme elencate nella suddetta determinazione, trovano capienza e compatibilità con i vincoli di Bilancio 2024.

Il Revisore ricorda che l'indennità di risultato potrà essere erogata solo dopo che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2024 alle Posizioni Organizzative, sarà certificato dall'Organismo di Valutazione.

Il Revisore ricorda che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti/responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, l'Ente tenendo conto delle indicazioni normative dovrà dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Simona Scanu